

MANOVRA BERSANI

DAL 1° OTTOBRE SCATTA L'OBBLIGO DEL TESSERINO

Prime indicazioni per autotrasporti e forniture

L'art. 36 bis, comma 3 della legge 248/06 di conversione del d.l. 223/06 sancisce l'obbligo per i datori di lavoro che operano all'interno di cantieri edili di munire il personale occupato con apposito cartellino di riconoscimento.

Tale cartellino deve contenere oltre ad una fotografia, le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. Sarà, pertanto, sufficiente l'indicazione del nome, cognome, luogo e data di nascita del lavoratore.

La norma prevede che l'obbligo di indossare il cartellino grava anche sui lavoratori autonomi che esercitano la propria attività all'interno del cantiere. A tal proposito si ricorda alle imprese associate che il Centro per la Formazione e Sicurezza della provincia di Avellino offre gratuitamente la realizzazione dei suddetti tesserini. (info al n° 0825/623256)

Per ciò che concerne i datori di lavoro con meno di dieci dipendenti, è previsto un obbligo alternativo a quello dell'esibizione del cartellino da parte del lavoratore, mediante annotazione su un **apposito registro** delle presenze, vidimato dalla Direzione Provinciale del Lavoro territorialmente competente e da tenersi sempre in cantiere, con l'obbligo di compilarlo giornalmente con le relative presenze. A tale obbligo dovranno sottostare anche i lavoratori dipendenti di imprese non rientranti nel settore edile ma che prestino la propria opera all'interno del cantiere edile.



Si rammenta che nel caso in cui siano presenti nel cantiere più datori di lavoro, il committente dell'opera ne risponderà solidalmente.

In attesa della emanazione della prossima circolare del Ministero del Lavoro, che chiarisca più precisamente l'ambito di applicazione della legge di che trattasi, nel ricordare che l'obbligo del predetto cartellino decorre dal prossimo **1° Ottobre 2006**, si informa che il predetto Dicastero è orientato nel senso che per il personale addetto agli *autotrasporti* e alle *forniture* - ad eccezione ovviamente dell'ipotesi della posa in opera - appartenente a ditte estranee a quelle operanti all'interno del cantiere edile, non viga l'obbligo del cartellino né, pertanto, quello del registro giornaliero.

Tale orientamento deriva dalla natura occasionale e temporanea con cui operano i soggetti appartenenti a tali categorie, con attività estranee a quelle proprie del cantiere edile.

Riduzione contributiva (11,50%) L`Inps conferma la vecchia disciplina

Sgravio ai datori di lavoro edili ancora senza il Durc nel 2006

Per lo sgravio in edilizia il Durc puo` attendere. Le imprese che vogliono fruire per il 2006 della riduzione contributiva (11,5%) prevista dalla legge n. 341/1995 potranno seguire le vecchie regole, senza dover presentare il documento unico di regolarita` contributiva (il Durc) come previsto dal dl n. 223/2006 (il decreto Bersani). In altre parole, dovranno provvedere a trasmettere alla sede Inps, entro il 31 dicembre, la dichiarazione rilasciata dalla competente cassa edile attestante che, nell`anno precedente (2005), alla medesima cassa edile, l`impresa ha effettuato regolarmente i versamenti contributivi dovuti. E` quanto precisa l`Inps nel messaggio n. 25599 di ieri.

Il decreto Bersani. L`Istituto conferma, dunque, le indicazioni formulate dalla Commissione nazionale paritetica per le casse edili nella comunicazione n. 308/2006 in merito all`entrata in vigore delle nuove disposizioni del dl Bersani con riguardo alla speciale riduzione prevista a favore delle imprese. Il dl n. 223/2006 (convertito dalla legge n. 248/2006), in particolare, tra le altre novita` ha statuito che le predette agevolazioni trovano applicazione esclusivamente nei confronti dei datori di lavoro del settore edile in possesso dei requisiti per il rilascio del Durc e che non possono essere riconosciute ai datori di lavoro che abbiano riportato condanne passate in giudicato per violazioni in materia di sicurezza, per la durata di cinque anni dalla pronuncia della sentenza.

Lo sconto contributivo. I chiarimenti fanno riferimento allo sconto contributivo per il settore edile introdotto dalla legge n. 341/1995, originariamente nella misura del 9,5%, piu` volte prorogata ed elevata all`11,5% a partire dal 1997. Prima la legge n. 144/1999 poi la legge n. 266/2002 hanno riattivato l`incentivo fino al 2006 subordinandone tuttavia l`operativita` all`emanazione, anno per anno, di un apposito decreto interministeriale e quello relativo al corrente anno 2006, spiega il messaggio di ieri, non ancora e` stato definito. Il beneficio consiste in una riduzione contributiva, come detto nella misura dell`11,50%, sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, esclusa quella di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld), e si applica ai soli operai occupati con un orario di lavoro di 40 ore settimanali. Non spetta, quindi, agli operai occupati con contratto di lavoro a tempo parziale. I datori di lavoro interessati sono quelli esercenti attivita` edile individuati dai codici Istat dal 45.11 al 45.45.2. L`agevolazione, in via di principio, fruibile per ciascun periodo di paga, e` subordinata al rispetto delle condizioni previste dalla legge n. 389/1989 per l`accesso agli sgravi nel Mezzogiorno, tra cui quelle in materia di retribuzione imponibile. Mentre, non spetta per quei lavoratori per i quali sono previste specifiche agevolazioni contributive ad altro titolo come, per esempio, assunzione dalle liste di mobilita`, contratti formazione e lavoro, contratti di inserimento e/o reinserimento.

Il Durc puo` attendere. Nel messaggio di ieri, l`Istituto previdenziale spiega che con riferimento all`obbligo di denuncia dei lavoratori da parte dei datori di lavoro alle casse edili, resta confermato per le imprese l`obbligo di trasmettere alle sedi la dichiarazione rilasciata dalla competente cassa edile attestante che, nell`anno solare precedente, l`impresa ha effettuato i versamenti ad essa dovuti. E ricorda, inoltre, che tale dichiarazione potra` essere prodotta dalle aziende entro il prossimo 31 dicembre 2006. Cio` significa, dunque, che le imprese che vogliono fruire per l`anno corrente della speciale riduzione contributiva dovranno attenersi alle vecchie regole, senza necessita` di dovere presentare il documento unico di regolarita` contributiva (Duroc) come previsto dal dl n. 223/2006 (il decreto Bersani). E, salvo che l`agevolazione non sara` ulteriormente prorogata (il 2006 e` l`ultimo anno di vigenza), la norma sul Durc restera` praticamente inoperativa. Nulla, invece, precisa il messaggio in merito alla disciplina della decadenza dal beneficio, per i datori di lavoro condannati per violazioni in materia di sicurezza, che dovrebbe ritenersi operativa per il 2006.

Sfratti: approvato il decreto legge di proroga

Il Consiglio dei Ministri del 22 settembre 2006 ha approvato uno schema di decreto legge di proroga fino al **30 giugno 2007** delle esecuzioni dei provvedimenti di sfratto per finita locazione, gravanti sugli inquilini residenti nei comuni con più di dieci mila abitanti. La sospensione riguarda solo i conduttori che si trovano in condizioni di particolare disagio abitativo con un reddito familiare annuo inferiore a 27 mila euro, con persone ultrasessantenni, portatori di gravi handicap (con invalidità superiore il 66%) o figli a carico nel proprio nucleo familiare. Peraltro, questi soggetti se inquilini di immobili, che sono stati oggetto di cartolarizzazioni statali, potranno rinnovare il contratto di affitto per nove anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, a condizione che siano ancora nel possesso dell'immobile.

Il provvedimento predisposto dal Governo sembrerebbe prevedere inoltre, in tutti i comuni, la sospensione, sino al **30 giugno 2008**, delle procedure esecutive di sfratto per i conduttori degli immobili di proprietà degli enti previdenziali, società che si occupano di gestione di patrimoni immobiliari, nonché le persona fisiche ovvero giuridiche detentori di oltre 100 unità abitative su tutto il territorio nazionale.

La proroga non opera quando:

- l'inquilino è moroso;
- il proprietario attesta di trovarsi anch'egli in condizione di disagio abitativo;
- il Comune non provvede entro i termini indicati a definire il previsto piano di edilizia sovvenzionata ed agevolata.

Inoltre, per tutta la durata della sospensione delle procedure di sfratto, non sono soggetti ad Irpef/Irpeg i canoni degli immobili locati agli inquilini che beneficiano della proroga stessa.



Particolari esenzioni o riduzioni dell'ICI potranno poi essere stabilite dai Comuni, a favore dei proprietari di immobili sottoposti al blocco. Scende, invece, dal 15% al 14%, limitatamente ai periodi di imposta 2007 e 2008, la riduzione forfetaria dell'imponibile sui redditi da locazione prevista per i contratti a canone libero.

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto i Comuni con oltre 10.000 abitanti devono predisporre, di intesa con la Regione, un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata ed agevolata per fronteggiare l'emergenza abitativa. In parallelo, è previsto poi un piano nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, da definirsi entro 150 giorni, per realizzare nuovi alloggi in locazione a canone sociale o concordato, anche attraverso acquisizioni, ristrutturazioni o manutenzioni di edifici già esistenti.

A tal fine il Ministero delle infrastrutture dovrà convocare un tavolo di confronto al quale prenderanno parte anche i Ministri dell'Economia e delle finanze, delle Politiche per la famiglia e delle Politiche giovanili, nonché i rappresentanti delle Regioni, dei Comuni e delle associazioni di categoria interessate (proprietà edilizia, inquilini, sindacati dei lavoratori), tra cui anche l'Ance.

Il Piano nazionale di edilizia dovrebbe essere finanziato, nel biennio 2007-2008, con circa 37 milioni di euro, cifra, peraltro, esigua rispetto all'obiettivo di volere realizzare un'offerta di alloggi di edilizia sociale.

Registro infortuni

Nota Direzione regionale del lavoro Lombardia

Una nota della Direzione regionale del lavoro Lombardia del 23 agosto scorso ha consentito di chiarire alcuni aspetti relativi all'obbligo di tenuta del registro infortuni da parte del datore di lavoro.

Al riguardo sono stati affrontati tre importanti aspetti:

- 1) la competenza degli ispettori del lavoro in ordine al corretto assolvimento dell'obbligo;
- 2) l'insorgenza dell'obbligo di istituzione del registro;
- 3) le modalita` di tenuta dello stesso nei c.d. luoghi di lavoro mobili.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro e` demandata ex art. 23, D.Lgs n. 626/94, in via esclusiva, alle Aziende sanitarie locali.

Da tale previsione ne consegue che l'ispettore del lavoro non puo` esercitare alcun potere in relazione alla richiesta ed all'esame del registro infortuni, ne` tantomeno irrogare sanzioni ad eccezione dei casi in cui oggetto dell'attivita` ispettiva siano lavorazioni particolarmente rischiose.

Tra le attivita` lavorative comportanti elevati rischi, indicate dal D.P.C.M. n. 412/97, rientrano quelle riconducibili ai cantieri edili e per questo motivo, precisa la nota, che gli ispettori del lavoro sono soggetti legittimamente riconosciuti per la verifica della tenuta del registro infortuni e, nel caso, per irrogare le sanzioni previste dal D.p.r. n. 1124/65.

Il secondo aspetto consente di approfondire il tema relativo al momento in cui il datore di lavoro e` tenuto ad istituire il registro degli infortuni; questo, infatti, viene individuato nel primo giorno di ingresso al lavoro del primo lavoratore assunto, potendosi verificare l'evento infortunistico in qualsiasi momento, anche subito dopo la prima assunzione. L'inosservanza o il ritardo dell'obbligo di istituire il registro infortuni e` punita con una sanzione amministrativa ex art 89, co 3, del D.Lgs 626/94. La violazione del suddetto obbligo, pero`, anche in considerazione della circolare ministeriale n. 9 del 2006, costituisce un vizio sanabile trovandosi applicazione in entrambi i casi l'art. 13 del D.Lgs n. 124/04 relativo alla diffida a regolarizzare che, nel caso specifico della ritardata istituzione del registro, assume la forma della c.d. `diffida ora per allora`.

Analoga situazione di sanabilita`, anche se non specificatamente richiamata dalla circolare n. 9/06, e` quella relativa al caso di rimozione o mancata conservazione del registro sul luogo di lavoro; anche in questo caso, infatti, la condotta omissiva del datore puo` essere regolarizzata mediante diffida ex art. 13, D.Lgs 124/04.

L'ultimo aspetto, infine, consente di stabilire quando nasce l'obbligo in capo al datore di lavoro di tenere il registro infortuni sui luoghi di lavoro non stabili. Al riguardo, la Drl Lombardia richiama due circolari ministeriali: la n. 537/59 e la n. 28/97. Entrambe prevedono che il registro infortuni possa essere esibito anche in un momento successivo al primo accesso ispettivo a condizione che la sede mobile abbia durata limitata, occupi pochi lavoratori, sia priva di adeguata attrezzatura amministrativa e che l'azienda, sottoposta all'accertamento ispettivo, non abbia la sede principale fuori provincia.

In virtu` di quanto detto e alla luce delle recenti disposizioni ex art 36 bis, L. n. 248/06, anche nei cantieri edili trova applicazione l'obbligo di conservazione del registro infortuni, salvo nei casi di lavori in cantieri di breve durata, intendendosi per tali quelli inferiori a 200 uomini/giorno come individuati dal D.Lgs n. 494/96 e/o quando vi sia la materiale impossibilita` di tenere il medesimo in cantiere per mancanza di un locale a disposizione dell'impresa.

Da ultimo e` opportuno richiamare, nel tentativo di rendere omogenea la materia dei libri obbligatori, la nota Inail del 16 dicembre 2004 sulle modalita` per la tenuta dei libri paga e matricola, che prevede una particolare deroga relativamente all'obbligo di tenuta del libro matricola nei cantieri edili, consentendo all'azienda di conservare stralci dello stesso, costituiti anche da semplici fotocopie autenticate dal datore di lavoro.